



COMUNE DI SENEGHE

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI E ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2023

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Scopo del regolamento è stabilire i criteri e le procedure per l'assegnazione di contributi e benefici economici ad associazioni, enti pubblici o privati, assicurando l'impiego delle risorse del bilancio comunale per le finalità sociali individuate dagli organi politici dell'Ente in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e nel contempo, la correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo in attuazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai rispettivi Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione.
3. Il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal regolamento è condizione di legittimità degli atti di assegnazione dei contributi e benefici economici e deve risultare nella premessa della determinazione del Responsabile del Servizio competente.
4. La concessione di contributi e sussidi di natura socio-assistenziale nonché la concessione dei contributi e i rimborsi a sostegno del diritto allo studio, a favore di persone fisiche, quella relativa alla pratica sportiva di carattere dilettantistico, nonché la concessione di beni immobili, non è disciplinata dal presente regolamento, ma da specifiche norme di legge nazionali e regionali e da appositi regolamenti comunali.

ARTICOLO 2 - Pubblicità degli atti

1. Il regolamento, eventuali deliberazioni di direttiva della Giunta Comunale e le determinazioni di assegnazione dei contributi e benefici economici sono pubblicati dal Responsabile del servizio competente sul sito internet del Comune, nelle apposite sezioni, in conformità con le disposizioni di legge e/o ai regolamenti interni.
2. I cittadini residenti nel Comune e i rappresentanti di associazioni ed enti pubblici aventi sede e operanti nel territorio comunale, hanno diritto di accesso agli atti, nelle forme della visione e del rilascio di copia, previo in quest'ultimo caso il pagamento dei diritti nella misura determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Seneghe o comunque, i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono stabilmente, tramite la loro sezione, attività in ambito comunale. In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art.4, comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti:
 - a) Enti, associazioni non riconosciute e comitati spontanei aventi sede e operanti nel territorio comunale, che svolgono attività o intraprendono iniziative a beneficio della Comunità di Seneghe;
 - b) Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - c) Enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - d) Enti ecclesiastici e religiosi.
 - e) Organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - f) Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - g) Associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati, per le attività gestite a beneficio della comunità di Seneghe;
 - h) Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
 - i) Comitati di cui all'art. 39 del codice civile

2. Requisito per l'accesso ai contributi è che il soggetto beneficiario sia iscritto all'Albo Comunale di cui al Capo II del presente regolamento ed agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

ARTICOLO 4 - Settori di intervento

1. L'Amministrazione Comunale, può intervenire mediante la concessione di sovvenzioni, vantaggi economici e contributi, a favore di soggetti che operano nei settori sotto-individuati, ritenuti coerenti con i programmi dell'Amministrazione:

- a. Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici;
- b. Settore turistico;
- c. Settore sportivo e ricreativo;
- d. Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio;
- e. Settore ambientale;
- f. Settore della solidarietà e del benessere sociale;
- g. altri settori di competenza (eventualmente individuati annualmente).

2. Per ciascun settore d'intervento, nei successivi articoli, sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Le attività e le iniziative devono comunque caratterizzarsi come interventi di particolare significato per la comunità locale.

4. In casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità stanziata su apposito capitolo di bilancio, contributi a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere iniziative di aiuto e solidarietà a comunità italiane o straniere colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. In tal caso i criteri da applicare per la ripartizione del budget stanziato sul sopraccitato capitolo, verranno individuati in apposito atto di direttiva della giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 3 che effettuano iniziative culturali, educative e di informazione destinate alla popolazione, in particolare a coloro che:

- a) effettuano attività volte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico;
- b) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- c) promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- d) organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni di carattere culturale ed artistico;
- e) organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) organizzano scambi di conoscenze educative e culturali fra la comunità e altre comunità nazionali o straniere;

2. Le somme per assegnare contributi economici *ordinari* per gli istituti di istruzione pubblica di Seneghe sono stanziati in appositi capitoli di spesa del bilancio comunale e sono assegnati nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 31/84.

ARTICOLO 6 - Settore turistico

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) realizzazione di attività di promozione turistica;
- b) organizzazione di iniziative popolari finalizzate alla promozione turistica del territorio;
- c) realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- d) organizzazione di manifestazioni, mostre, etc. di richiamo turistico;
- e) attività di accoglienza e assistenza ai turisti.

ARTICOLO 7 - Settore sportivo e ricreativo

1. L'Amministrazione Comunale interviene, con le concessioni di cui al presente regolamento, a sostegno di attività e iniziative che abbiano finalità di promozione sostegno e sviluppo delle attività sportive (limitatamente a quelle non finanziate con il vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva, approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 11 ottobre 2010), e per la realizzazione di attività ricreative fra cui si individuano le seguenti attività:

- a) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani (con esclusione delle attività relative alla partecipazione a campionati e competizioni federali);
- b) promozione dell'attività sportiva mediante meeting, dimostrazioni, incontri, dibattiti etc.;
- c) organizzazione nel territorio di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap.

ARTICOLO 8 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore di soggetti di cui all'art. 3, che organizzino attività e/o iniziative con finalità di promozione e valorizzazione dell'economia locale e in particolare:

- a) per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) per la realizzazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune;
- c) per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'economia e le produzioni tipiche locali, con finalità d'incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

ARTICOLO 9 - Settore ambientale

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore dei soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione.

ARTICOLO 10 - Settore della solidarietà e del benessere sociale

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore di soggetti che operano nel settore della solidarietà e del benessere sociale al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute, per le seguenti attività:

- a) promozione della donazione volontaria del sangue, del midollo e/o di organi in generale;
- b) organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi;
- c) organizzazione di altre iniziative e/o attività di vario genere orientate ad esprimere a livello comunitario i valori della solidarietà nelle diverse forme di espressione.

ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI

ARTICOLO 11 - Finalità

1. Il Comune di Seneghe riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

ARTICOLO 12 - Istituzione dell'Albo

- 1. È istituito l'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi che:
 - a) perseguano una o più finalità di interesse pubblico e operino nei settori individuati nell'art. 4;
 - b) non abbiano scopo di lucro;
 - c) non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.
- 2. I comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile, data la loro durata temporanea, non sono soggetti all'iscrizione all'albo.

ARTICOLO 13 - Requisiti per l'iscrizione

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti beneficiari dei contributi coloro che:
 - a) siano regolarmente costituite ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
 - b) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dal vigente statuto comunale.
- 2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite la loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Seneghe, attività in ambito comunale.

Art. 14 - Ufficio competente alla gestione

- 1. La gestione dell'Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Servizio amministrativo del Comune di Seneghe.

ARTICOLO 15 - Formazione Albo e modalità d'iscrizione

In prima istanza, la domanda di iscrizione all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro i termini stabiliti in apposito bando. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati;
- b) dichiarazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e l'elenco dei membri del consiglio direttivo;
- c) relazione sull'attività svolta;

- d) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;
- e) eventuali altre indicazioni previste dal bando. L'Ufficio competente previa verifica dei requisiti e della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

ARTICOLO 16 - Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti

Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale e l'inserimento nel sito web del Comune. La gestione e la pubblicità dell'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi sono assegnate al Servizio amministrativo, che istruisce le richieste di iscrizione e gli aggiornamenti.

ARTICOLO 17 - Comunicazioni periodiche

Ciascun iscritto all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi del Comune di Seneghe si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto e il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

ARTICOLO 18 - Revisione e aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'Albo, in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 gennaio:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- b) relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono registrati movimenti economici;
- d) eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali. Nel caso di nuovi organismi, questi potranno richiedere l'iscrizione all'albo secondo quanto disciplinato dall'art. 15.

ARTICOLO 19 - Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi

Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la mancata presentazione dei documenti, comporta la cancellazione dall'albo. La cancellazione dall'Albo viene disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata. Il soggetto ha la possibilità di inviare le sue osservazioni che dovranno essere valutate. L'eventuale cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

ARTICOLO 20 - Concessione di contributi

Il Comune di Seneghe individua quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, per avere accesso ai contributi economici l'iscrizione all'Albo. Tale iscrizione è obbligatoria per i soggetti stabilmente operanti nel territorio che presentano istanza di contributo ordinario.

ARTICOLO 21 - Convenzioni

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Seneghe e i soggetti iscritti all'Albo e/o agli apposite albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza, secondo la normativa vigente. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di

disdetta delle stesse. La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

ARTICOLO 22 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per finanziare le attività – iniziative coerenti con le finalità di cui al presente regolamento sono distinte prioritariamente in contributi ordinari, contributi occasionali, sovvenzioni e vantaggi economici.
2. Attraverso la concessione del contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa o occasionale e in grande o piccola entità a favore di attività e/o iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può inoltre, attribuire dei vantaggi economici che consistono in benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili, fatto salvo l'applicazione di altri regolamenti specifici qualora presenti e/o dei vincoli di legge.

ARTICOLO 23 - Programmazione e definizione dei Budget e dei criteri di assegnazione

1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, determina (in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale o nelle successive deliberazioni di variazione), l'entità degli stanziamenti dei capitoli relativi alla concessione di contributi da assegnare, distinguendo anzitutto il capitolo contenente le risorse da destinare a contributi ordinari da quello destinato ai contributi occasionali (o prevedendo, qualora ne ricorrano le condizioni, uno stanziamento per le concessioni di cui all'art. 4 comma 4).
2. La Giunta, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio competente, stabilisce le direttive contenenti:
 - a) il budget per ogni settore d'intervento, compreso eventualmente quello da destinare al finanziamento dei comitati che organizzano attività popolari di interesse prioritario per la comunità seneghese, coerenti con la salvaguardia delle tradizioni popolari e religiose locali, rientranti nella categoria dei contributi occasionali.
 - b) i termini per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla presentazione di richieste di contributi per ogni settore d'intervento, per l'istruttoria delle richieste e la liquidazione dei contributi.

ARTICOLO 24 - Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo ordinario - Criteri di valutazione

1. I contributi ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati a sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.
2. La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dal Responsabile del procedimento e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune deve essere indirizzata al Comune di Seneghe e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) denominazione completa del soggetto richiedente;
 - b) generalità complete e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - c) programma di attività del soggetto richiedente accompagnato da una descrizione dettagliata di tutte le iniziative da realizzare;
 - d) numero dei soci o dei componenti effettivi del soggetto richiedente risultanti dalla documentazione sociale (statuto, regolamento);

- e) finalità per la quale si richiede il contributo (e individuazione del settore prioritario di intervento);
 - f) impegno a non distogliere la somma che verrà assegnata dalla finalità dichiarata;
 - g) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di un partito;
 - h) dichiarazione di non beneficiare, per l'intervento cui la richiesta si riferisce, di contribute finanziari da parte di altri soggetti pubblici (e/o indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento);
 - i) copia del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione precedente, per la quale è utilizzato il contributo del Comune (se non sono già stati presentati);
 - j) elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal presente regolamento (secondo quanto previsto dal bando).
3. Per l'assegnazione dei contributi e, pertanto, per la ripartizione delle somme ai richiedenti all'interno dei singoli budget si applicheranno i seguenti criteri tecnici:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Indirizzo sede legale e/o operativa	sede legale e operativa a Seneghe	punti 3
	sede operativa a Seneghe	punti 1
	nessuna sede a Seneghe	punti 0
Radicamento nel territorio - appartenenza alla comunità: numero soci al 31/12 (anno precedente)	oltre 80	punti 5
	51-80 soci	punti 4
	31-50 soci	punti 3
	21-30 soci	punti 2
	0-20 soci	punti 1
Pluralità delle iniziative programmate (numero degli eventi)	più di 5 iniziative	punti 8
	da 3 a 5 iniziative	punti 5
	2 iniziative	punti 3
	1 iniziative	punti 1
Rilevanza e originalità nel proporre ulteriori attività e manifestazioni sinora non realizzate (riferimento triennio precedente)	presentazione di 3 o più nuovi eventi	punti 5
	presentazione di 2 nuovi evento	punti 3
	presentazione di 1 nuovo evento	punti 2
Collaborazione attiva con il Comune e/o altre associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione di iniziative comuni (coerenti con i settori di intervento)	collaborazione con 3 o più soggetti	punti 3
	collaborazione con 2 soggetti	punti 2
	collaborazione con 1 soggetto	punti 1
	nessuna collaborazione con altri soggetti	punti 0
Bilancio complessivo delle attività del richiedente (al netto di eventuali introiti, provenienti da altre soggetti pubblici o privati, finalizzati al finanziamento delle medesime attività e/o iniziative).	oltre € 12.000	punti 5
	da € 7.001 a € 12.000	punti 4
	da € 4.001 a € 7.000	punti 3
	da € 2.001 a € 4.000	punti 2
	da € 1.000 a € 2.000	punti 1

Carattere comunale o sovracomunale degli eventi (tenendo conto della rilevanza sovra comunale di almeno uno degli eventi proposti)	sovracomunale - regionale	punti 3
	sovracomunale - provinciale	punti 1
Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività analoghe	oltre 5 anni	Punti 3
	da 3 a 5 anni	Punti 2
	da 1 a 2 anni	Punti 1

4. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del servizio amministrativo secondo la seguente formula che verrà applicata ad ogni settore di intervento in relazione al budget assegnato:

$$Ca = Cs : Pt \times Pa$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Cs = contributo (budget) stanziato;

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

5. Nel caso in cui all'interno di un settore di intervento abbia presentato istanza un solo soggetto, affinché sia possibile assegnare il contributo è necessario che questi abbia comunque acquisito un punteggio minimo pari al 70% di quello massimo assegnabile in base ai criteri. In tale ipotesi verrà assegnato all'unico concorrente ammesso il 50% del budget.

6. Non dovranno essere inserite fra le attività da finanziare quelle già finanziate dallo stesso Ente in altre forme quali la convenzione etc..

7. Il Responsabile del servizio verificata l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in applicazione dei criteri stabiliti dal presente regolamento, dispone il riparto all'interno dei singoli budget di settore e procede alla liquidazione del contributo, a ciascuno dei soggetti aventi diritto: per il 70% in acconto con la determinazione di assegnazione e per il 30% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto completo di tutta la documentazione necessaria.

8. Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall'apposito articolo del presente regolamento; ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo.

9. La rendicontazione dovrà riferirsi a tutto il programma di attività.

10. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune non può essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell'associazione, comitato o ente organizzatore, nonché degli oneri per l'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

11. Le attività, le manifestazioni culturali e le altre iniziative programmate, dovranno essere realizzate dalle associazioni nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente a specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). Le associazioni avranno l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dell'evento, sottoscrivere eventuali polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortunio e in generale, risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico etc.

12. Il Comune è in ogni caso estraneo ai rapporti ed obbligazioni che si costituiscano fra privati, enti pubblici o privati, associazioni.

ARTICOLO 25 - Contributi occasionali compresi quelli per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione seneghese.

Per iniziative e manifestazioni occasionali, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo sulla base delle disponibilità di bilancio.

I criteri di ripartizione da applicare sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Coerenza con la programmazione dell'Ente (settori di intervento: sviluppo turistico, economico, valorizzazione beni culturali etc..)	n° 3 o più ambiti	punti 5
	n° 2 ambiti	punti 3
	n° 1 ambito	punti 1
Livello di promozione territoriale	territorio nazionale	punti 5
	territorio regionale	punti 3
	territorio intercomunale	punti 2
	territorio comunale	punti 1
Qualità della domanda: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	Alta (non necessita integrazioni)	Punti 3
	Media (necessita di una integrazione)	Punti 2
	Bassa (necessita di due o più integrazioni).	Punti 1
Grado di cofinanziamento richiesto all'Ente in relazione alla spesa complessiva	da 1 a 5%	punti 5
	da 5,1 a 7 %	punti 4
	da 7,1 a 10%	punti 3
	da 10,1 a 15%	punti 1
	da 15,1 a 20%	punti 0
Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività – iniziative analoghe	tre iniziative	Punti 5
	due iniziative	Punti 3
	una iniziativa	Punti 1

Per poter accedere all'assegnazione del contributo occorre acquisire un punteggio almeno pari al 50% del massimo assegnabile. In ogni caso il contributo verrà determinato dalla Giunta sulla base delle risorse di bilancio.

ARTICOLO 26 - Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo occasionale - Criteri di valutazione.

1. Possono godere del beneficio i soggetti iscritti all'albo Comunale, che propongano all'amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente da realizzare nel territorio comunale per i quali si ritiene sussista un rilevante interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
2. La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale (eccetto quelli per festività) deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Seneghe almeno 30 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla

definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo (secondo quanto verrà indicato nella modulistica approvata annualmente).

3. Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta, in un'unica soluzione, a consuntivo, a seguito di presentazione di regolare rendiconto delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte.

4. In relazione a quanto sopra indicato non possono comunque essere concessi contributi occasionali durante l'esercizio provvisorio e prima della ripartizione dei budget.

ARTICOLO 27 - Spese ammissibili

1. Il contributo economico assegnato è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per seminari di studi e manifestazioni, qualora l'Amministrazione non abbia la possibilità di mettere a disposizione locali egualmente idonei;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e varie spese di assicurazione;
- g) spese per la realizzazione delle iniziative programmate compreso l'allestimento e il decoro dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese postali;
- i) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- j) altre spese ritenute direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative.

ARTICOLO 28 -Patrocinio

1. La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore (ente, associazione, organismo e soggetto privato) corredata del programma, nel caso ritenga l'iniziativa di interesse della comunità di Seneghe e sia rispondente alle finalità del presente regolamento. Sono pertanto escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore delle iniziative sopra citate deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- la data di realizzazione dell'iniziativa;

- la tipologia dell'iniziativa;

- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

4. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal regolamento.

5. La Giunta può stabilire, in relazione alle richieste e necessità organizzative del soggetto organizzatore, la concessione in uso di locali, impianti o attrezzature di proprietà comunale, definendone modalità e regole, se non già contenute in altri regolamenti.

6. Il patrocinio concesso dalla Giunta con apposita deliberazione, deve essere pubblicizzato dal soggetto organizzatore nella promozione dell'iniziativa attraverso l'apposizione del logo del Comune di Seneghe su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ARTICOLO 29 - Erogazione contributi

1. I contributi ordinari e quelli occasionali vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo a seguito di apposito avviso in cui vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande, e ogni altro elemento utile, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Con riferimento agli altri contributi occasionali, la domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento da finanziare e anch'essi verranno concessi con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Qualora sussistano dubbi sul settore di intervento o sulla conformità della domanda ai programmi dell'Amministrazione verrà richiesto alla Giunta di esprimersi in merito.

ARTICOLO 30 – Pubblicità

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Seneghe".

ARTICOLO 31 - Decadenza dei benefici

1. Decadono dal beneficio del contributo i "destinatari" che:
 - a) non effettuino l'attività/iniziativa programmata per la quale sono stati concessi i benefici o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
 - b) non presentino la documentazione prevista dal presente regolamento, e eventualmente nel bando, nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
 - c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione presentata non sia veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo che ha emesso il provvedimento concessorio.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ARTICOLO 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di benefici economici di questo Ente.

